

ta, come per legge, dal vincolo sui proventi della surimposta fondiaria provinciale.

Alle operazioni suddette dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per mutui a Provincie deliberate dall'or. Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 31 gennaio e del 18 ottobre 1952.

Il Direttore generale, vista la susposta relazione del Servizio Patrimoniale,

propone al Consiglio di amministrazione:

1°) di autorizzare la concessione dei mutui di L. 270.000.000 (duecentosettantamila milioni), di L. 50.000.000 (cinquantamila milioni) e di L. 400.000.000 (quattrocento milioni) a favore, rispettivamente, delle Amministrazioni Provinciali di Roma, di Avellino e di Siena, alle seguenti condizioni:

a) rimborso dei mutui in anni 20, mediante pagamento di rate bimestrali di importo pari ad un sesto dell'annualità posticipata di ammortamento, oppure, qualora le Provincie lo richiedano, o lo stato delle disponibilità del capitale delegabile lo renda necessario, in 25 anni, previa applicazione, in tal caso, del maggior tasso del 7,75%, o di un diritto di commissione dell'1,75% da corrispondersi, una volta tanto, sull'importo del

(1) V. postilla a pag. 153
n. 2°